



Direzione Tecnica
il Responsabile

DISPOSIZIONE N° 31 del 218 SET. 2000 "Modifiche alle Disposizioni per il servizio con dirigente centrale"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;


Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

È CORIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 (tre) PAGINE

La presente disposizione è composta di n. 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 32.380.072.121.000 i.v.
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione del Responsabile della Struttura Operativa Centrale Competente della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI./TC./MOV.DSDC/577 del 27/09/2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propongono modifiche alle Disposizioni per l'esercizio con dirigente centrale;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

DELIBERA

Art. 1

All'articolo 3 delle Disposizioni per il servizio con dirigente centrale è apportata la seguente modifica:

Il punto d) del comma 1 è così sostituito:

d) comunicare alle stazioni ed ai depositi interessati le indicazioni o gli ordini che gli sono pervenuti relativi al carico e alle condizioni di trazione e di scorta dei treni straordinari, nonché le modificazioni che sono state apportate alle condizioni ordinarie di trazione e di scorta dei treni ordinari;

Art. 2

All'articolo 9 delle Disposizioni per il servizio con dirigente centrale sono apportate le seguenti modifiche:


Il secondo capoverso è così sostituito:

Non potendo comunicare con il Dirigente Centrale il capotreno non dovrà riprendere la marcia ma attendere il ripristino delle comunicazioni.

La nota (1) è soppressa.

cm

2 - D. 31/2001





Art. 3

All'articolo 14 delle Disposizioni per il servizio con dirigente centrale sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo dell'articolo è così sostituito:

Soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione di treni

Il comma 1 è così sostituito:

1. – L'annuncio della soppressione, rieffettuazione, fusione e sostituzione di treni si trasmette con le norme stabilite per i treni straordinari (art. 12).

Art. 4

La data di entrata in vigore delle modifiche contenute nella presente Disposizione verrà stabilita successivamente e comunicata con apposita Disposizione.

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Il Responsabile della Direzione Tecnica

Michele Elia

04

3 - D. 31/2001

